

COMUNE DI CASAVATORE

- Provincia di Napoli -



Allegato C

Norme tecniche di attuazione (N.T.A.)

Regolamento

Regolamento commercio su aree pubbliche

TITOLO V COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	3
ART. 1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE	3
ART. 2 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	4
ART. 3 PUBBLICITÀ SONORA	4
ART. 4 SANZIONI	4
ART. 5 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A POSTO FISSO: TIPOLOGIA DEL MERCATO	5
ART. 6 ESTREMI DEGLI ATTI ISTITUZIONALI DI CONFERMA	5
ART. 7 NUOVA ISTITUZIONE DEL MERCATO	5
ART. 8 AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITÀ DEL MERCATO	6
ART. 9 MODIFICAZIONE DEL MERCATO	6
ART. 10 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	7
ART. 11 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	7
ART. 12 RICHIAMO DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA CONFIGURAZIONE E DELL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO	8
ART. 13 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E UBICAZIONE DEI POSTEGGI	8
ART. 14 MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO	8
ART. 15 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI (RUOLINO DI SPUNTA)	10
ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED AL CANONE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	10
ART. 17 CRITERI PER IL RILASCIO, LA SOSPENSIONE, LA SCADENZA E LA RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	11
ART. 18 CORRETTE MODALITÀ DI VENDITA E PUBBLICITÀ DEI PREZZI	12
ART. 19 SANZIONI PECUNIARIE ACCESSORIE	12
ART. 20 MODALITÀ DI SUBINGRESSO	13
ART. 21: NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI	13
ART. 22 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE	13
ART. 23 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI E MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI STESSI PRODUTTORI	14
ART. 24: COMUNICAZIONI OPERATORI AREE PUBBLICHE	14
TITOLO VI	14
ART. 1 RINVIO	14

TITOLO V Commercio su aree pubbliche

Sezione V.1

Art. 1 Modalità di svolgimento del commercio itinerante

1. Nel Comune di Casavatore, il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche per le quali non esista espresso divieto. Qualora non sia diversamente stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati. Qualora siano posti in vendita prodotti alimentari, i veicoli e le attrezzature utilizzate devono possedere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza e l'attività deve essere esercitata nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni igienico - Sanitarie.
2. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, e l'operatore ha l'onere di depositarli nel proprio contenitore.
3. L'operatore può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DL.g.s. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea previsto dall'art. 32 comma 6 della L.R. Campania del 07.01.00 n. 1.

Zone vietate.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle Strade Urbane di Scorrimento classificate di tipo D nell'art.2 comma 2 del Codice della Strada.
5. Presso il Comando di Polizia Municipale e presso l'Ufficio commercio del Comune deve essere tenuta a disposizione degli interessati una mappa aggiornata delle strade dove è vietata la vendita in forma itinerante.
6. Sono confermate le disposizioni afferenti il divieto di sosta e di fermata di cui all'art. 158 del codice della Strada e in particolare:
 - in prossimità degli incroci e delle aree di intersezione, ovvero ad almeno cinque metri da esse;
 - sui marciapiedi;
 - allo sbocco dei passi carrabili;
 - in seconda fila;
 - negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata degli autobus;
 - ad un distanza del segnale di fermata inferiore a 15 metri;
 - davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

- in prossimità dei distributori di carburanti fino a cinque metri prima e dopo le installazioni.

Zone consentite

E' di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, nelle strade e piazze non indicate nell'articolo precedente.

In tutte le aree ove è consentita la vendita, il Sindaco, con propria ordinanza, può individuare spazi atti allo svolgimento del commercio itinerante, delimitati da strisce di colore giallo.

Art. 2 Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è stabilito dal Sindaco in analogia agli orari vigenti per le attività commerciali in sede fissa e sulla base dei seguenti indirizzi:
 - orario antimeridiano: 9-13;
 - orario pomeridiano: 16-20.
2. Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è esteso a tutto il territorio comunale nei giorni festivi.

Art. 3 Pubblicità sonora

È vietato l'uso di mezzi di amplificazione sonora.

Art. 4 Sanzioni

Le violazioni di cui agli articoli di cui al presente capo sono punite, quando non ricorrono i casi contemplati dal codice della strada, con una sanzione amministrativa compresa tra euro 25,83 ed euro 154,94. In caso di recidiva nello stesso anno, quando non ricorrono i casi contemplati dal codice della strada, le violazioni di cui al comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa compresa tra euro 51,65 ed euro 516,46.

Sezione V.II

Art. 5 Commercio su aree pubbliche a posto fisso: tipologia del mercato

1. Il presente articolo disciplina l'esercizio del commercio sulle aree di cui all'art. 28 D.L.gs n. 114/98 e L.R. n. 1 del 7.1.2000, pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
2. L'esercizio del Commercio su aree pubbliche nell'ambito del mercato scoperto di Casavatore è consentito e disciplinato, oltre che dal D.L.gs 114/98 e dalla relativa L.R. n. 1 del 7.1.2000 , dalle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il mercato è di tipologia SETTIMANALE e si svolge nella giornata del Giovedì. In esso è consentita la commercializzazione dei generi compresi nel settore Alimentare sul lato perimetrale, mentre al centro operano i titolari del settore non Alimentare.

Art. 6 Estremi degli atti istituzionali di conferma

Il Comune di Casavatore ha istituito il mercato settimanale con delibera di *G.M. n. 216 del 14/03/1978*.

Art. 7 Nuova istituzione del mercato

1. Qualora nel Comune di Casavatore si dovesse istituire un nuovo mercato, esso sarà disposto con deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione delle organizzazioni dei Consumatori e delle imprese del Commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.
2. Nella deliberazione debbono essere indicati:
 - a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - b) l'organico dei posteggi;
 - c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
 - d) le attrezzature pubbliche, i servizi Comunali e le disposizioni di cui all'art 36 della LR. 1/2000;

3. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale , settore Commercio.
4. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Art. 8 Ampliamento e mutamento della Periodicità del mercato

Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di un aumento di presenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.

Art. 9 Modificazione del mercato

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio Comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale, con la stessa modalità prevista per l'istituzione di nuovi mercati .
2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentate diminuzione delle domande dei consumatori.
3. Nell' ipotesi in cui nel mercato esistono posteggi non ancora assegnati e, quindi, non occupati, la richiesta di un operatore di trasferirsi in uno di esso, abbandonando il proprio, è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata della richiesta stessa non risulti essere stato già comunicato alla Regione la disponibilità dello stesso, al fine di bandire concorso pubblico per l'assegnazione. Nella individuazione delle aree, il Consiglio deve tenere conto delle specializzazioni merceologiche, nella individuazione delle aree, in considerazione delle particolari esigenze di alcuni tipi di vendita (si vedano, ad esempio, le prescrizioni per la vendita delle carni, comprese quelle ittiche e generi alimentari).
4. La sospensione del mercato deve essere disposta dal Comune nel rispetto dell'art. 38 comma 3 della L.R. 1/2000 con preventiva informativa alla Commissione mercato .
La sospensione ad HORAS può essere disposta dal SINDACO solo in caso di calamità naturali e di quanto riportato al punto 4 dell'art. 38 L.R. n. 1/2000.

Art. 10 Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art.28 comma 12 del Dlgs. 114/98 e dell'art 26 della L. R. 1/2000 , l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - inizio delle vendite entro le ore 8,00
 - termine delle vendite entro le ore 14,00.
2. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le leggi vigenti.

Art. 11 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere sull'area di mercato, durante la giornata stabilita all'art.5, comma 3 del presente regolamento, al massimo un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita.
2. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti. La mancata osservanza anche di una sola delle norme di questo comma, comporta una sanzione amministrativa, nella misura determinata dal Sindaco con propria ordinanza e, in caso di recidiva, gradatamente la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'operatore non sia presente almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio dell'orario di vendita, il relativo posteggio potrà essere occupato, per l'intera giornata lavorativa, dai soggetti di cui all'art.15.
4. E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.
5. L'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

Art. 12 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. Il mercato, di cui all'art. 5, si svolge nell'area denominata: Via Luca Iavarone – Piazzale Sallustro e prolungamento di Via Sottotenente G. Esposito.
2. Il mercato raggruppa n 98 (novantotto) operatori, suddivisi in n. 8 (otto) operatori del settore alimentare e n. 90 (novanta) del settore non alimentare.
Ciascun posteggio è di 22,50 mq.

Art. 13 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare e ubicazione dei posteggi

1. Dalle ore 7.00 alle ore 15.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i veicoli dei commercianti per le operazioni di installazione e di sgombero del posteggio negli orari stabiliti dall'art. 10 e i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. La superficie assegnata, debitamente numerata, sarà delimitata da apposite strisce. L'assegnatario deve operare nello spazio a lui assegnato.
4. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale

Art. 14 Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Deve essere istituito, presso l'Ufficio Commercio del Comune, un ruolino di mercato, consistente in una pianta organica con l'indicazione dei dati di assegnazione di ogni concessione, del settore merceologico, della superficie assegnata e della data di scadenza. Copia del ruolino sarà depositata presso il Comando della Polizia Municipale, consultabile secondo le modalità stabilite dallo stesso Comando. Gli operatori della Polizia Municipale di servizio al mercato registreranno le assenze eventuali dei titolari di posteggio, ed il comando della Polizia municipale ne trasmetterà mensilmente il resoconto all'Ufficio Commercio.

2. È altresì istituito, presso l'Ufficio Commercio, lo schedario previsto dall'art 43 della L. R. 1/2000 che così recita:

I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;*
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;*
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;*
- d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;*
- e) settori merceologici autorizzati.*

Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

L'accesso a tale schedario è disciplinato a norma della legge 241/90 e legge 675/96.

Il Comando P.M. provvederà di volta in volta a comunicare all'Ufficio Commercio le presenze e le assenze degli operatori del mercato. Il numero massimo di assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione di posteggio, è pari al 25% di giorni effettivi di mercato in un anno solare.

Per i soggetti titolari di nuova autorizzazione, che abbiano dato inizio all'attività entro i termini di Legge, (sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione), il computo del periodo massimo di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività. Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si farà riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'azienda.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento, non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio. Nel computo delle assenze non si terrà conto dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo. L'operatore che non risulti presente sul posteggio assegnato all'orario di inizio delle contrattazioni o che liberi il posteggio tre ore prima dell'orario stabilito, salvo caso di maltempo o di forza maggiore, verrà considerato assente. Nel caso che la giornata stabilita per il mercato coincide con una festività, la stessa non può essere anticipata o spostata.

Art. 15 Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei (ruolino di spunta)

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare assegnatario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, o, disponibile, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti, detti “SPUNTISTI”, che ne fanno espressa richiesta scritta all’Uff. Commercio, purché siano titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio delle attività di cui all’art. 28 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 114/98, previo pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.

Hanno titolo di precedenza, coloro che hanno il:

- a)** maggior numero di presenze nel mercato effettuate dall'azienda, indipendente dalla possibilità di poter svolgere l’attività (anche in caso di subingresso);
- b)** maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, documentata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese.

A tal fine gli operatori di Polizia Municipale di servizio al mercato nel ruolino di spunta dovranno annotare le presenze degli operatori che hanno partecipato all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, distinti tra effettivamente occupanti e presenti alla sola operazione di eventuale assegnazione. Tale ruolino, vistato dal Comandante della Polizia Municipale, è depositato mensilmente presso l’Ufficio Commercio del Comune.

Art. 16 Modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi ed al canone per la concessione del posteggio

I titolari dei posteggi devono pagare la T.O.S.A.P.(o canone di concessione qualora istituito) inerente l’effettivo suolo occupato, in base alle modalità vigenti, nonché la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). Per quanto riguarda la definizione dei canoni per la concessione del posteggio si fa riferimento all’articolo 46 della legge 1/2000.

Art. 17 Criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio

L'assegnazione dei posteggi avviene esclusivamente attraverso bandi di gara, pubblicati con l'indicazione dei posteggi disponibili, secondo gli indirizzi regionali (art. 27 ed art. 41 della L.R. 1/2000) e le indicazioni del presente regolamento. La concessione ha validità decennale.

Si provvede alla revoca della concessione in uso del posteggio nei seguenti casi:

a) di recidiva nel violare le disposizioni previste dall'art. 29 del D.L. gs 114/98 e dall'art. 41 c. 16 L.R. n. 1/2000:

b) nei casi in cui il titolare venga cancellato dalla sezione speciale del Registro;

c) qualora l'operatore persista nell'omettere il pagamento del canone, benchè diffidato dall'Amministrazione Comunale e trascorsi 30 giorni dalla ricezione della diffida;

d) qualora l'operatore risulti dipendente da un Ente Statale, Regionale, Comunale, o eserciti attività professionali incompatibili;

e) per preminenti ragioni d'interesse pubblico.

I provvedimenti di revoca previsti alle lettere a) e d) saranno adottati dal SINDACO, sentito il Parere dell'Ufficio Commercio, automaticamente negli altri casi.

I posteggi decadono automaticamente, e comunque legati a provvedimento formale da parte dell'amministrazione;

1) per rinuncia dell'assegnatario;

2) per il fallimento giudiziale dichiarato dal concessionario;

3) per assenze prolungate e non motivate (v.art.14).

Dell'avvio del procedimento di decadenza è data comunicazione, ai sensi della Legge 141/90 all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine perentorio di quindici (15) gg. da ricevimento della comunicazione medesima.

La sospensione dell'atto di concessione del posteggio è prevista ogni qual volta l'operatore, viola con particolare gravità il D.L.gs. 114/98 e L.R. n. 1/2000 sulla disciplina del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento di sospensione è adottato dopo il preventivo parere dell'Ufficio Commercio.

Art. 18 Corrette modalità di vendita e pubblicità dei prezzi

I titolari, e sostituti di autorizzazioni per la vendita dei prodotti di generi alimentari, devono essere dotati di libretto sanitario, la merce esposta regolarmente coperta da veli. Tutti i titolari devono esporre sulla merce posta in vendita i prezzi. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti sui banchi deve essere indicato in modo chiaro e leggibile mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, fatte salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 19 Sanzioni pecuniarie accessorie

Le violazioni del presente regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del Dlgs. 114/98 che così recita: Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,28 a 15493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 3.098,74. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 20 Modalità di subingresso

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta (30) giorni in caso di comprovata necessità. La durata della concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente
3. Sarà negato il subingresso in posteggio appartenente alla categoria "alimentare" da parte di azienda che effettui la vendita di prodotti "non alimentari" e viceversa, salvo che non sia disponibile un posteggio inerente la categoria merceologica richiesta.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.

Art. 21: Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

Ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28, comma 8, del D. Lgs. n. 114/98, dal D.L. n. 155/97 e dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 e, comunque, a condizione che vi siano almeno n. 2 servizi WC.

Art. 22 Modalità di registrazione delle assenze

Come indicato agli art. 14 e 15 del presente regolamento, per la registrazione delle assenze degli operatori verrà utilizzato copia del ruolino di mercato, mentre per la registrazione degli "spuntisti" verrà utilizzato il ruolino di spunta. Tali documenti sono tenuti presso il comando di P.M, nel quale vengono annotate settimanalmente dagli agenti di P.M. le presenze e le assenze degli operatori del mercato.

Art. 23 Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli e modalità di accesso degli stessi produttori

Ai produttori agricoli muniti di autorizzazione può essere assegnata, annualmente, un'area fino ad un massimo di mq. 20.

L'operatore interessato ai fini dell'assegnazione di cui sopra, dovrà inoltrare entro e non oltre il 30.10 di ogni anno, domanda in carta legale indirizzata al Servizio Commercio completa di dati anagrafici, estremi dell'autorizzazione di cui alla normativa vigente, iscrizione alla Camera di Commercio e dati relativi alla sede aziendale. L'ufficio procederà all'assegnazione annuale di dette aree entro il 15.12. di ogni anno, previo controllo delle dichiarazioni rese, preferendo:

1. soggetti che richiedono per la prima volta l'assegnazione;
2. cooperative e consorzi di produttori;
3. aziende di recente costituzione.

Art. 24: Comunicazioni operatori aree pubbliche

I commercianti su aree pubbliche devono comunicare al Comune per iscritto qualsiasi variazione attinente all'attività esercitata, così come il cambio di residenza del titolare.

TITOLO VI

Art. 1 Rinvio

1. Tutto quanto in materia di distribuzione commerciale non espressamente disposto dalle presenti **Norme Tecniche di Attuazione** è disciplinato dal D. Lgs. N.114/98 e dalla L.R. Campania n. 1 del 07/01.2000, nonché dagli appositi regolamenti comunali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza, nonché di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ed in coordinamento con essi.